

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

ART. 1 - FINALITÀ E COMPITI

1. È costituito presso L'I.I.S.S. E. Majorana Gela CLIS00600B - ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l'Organo di Garanzia (O.G.) (Nota 31 luglio 2008, Prot n. 3602/PO; D. P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo [Statuto delle Studentesse e degli Studenti](#) (con modifiche D.P.R. 249-98 235-07 del 21-11-2007)).
2. Tale Organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.
3. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:
 - o decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
 - o decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

ART. 2 – COMPOSIZIONE – DURATA - DECADENZA

1. L'Organo di Garanzia, nominato dal Consiglio di Istituto, è composto da:
 - o Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente
 - o n. 1 docente e n. 1 membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri;
 - o n. 1 genitore e n. 1 membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri
 - o n. 1 studente e n. 1 membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri
 - o n. 1 componente ATA e n. 1 membro supplente, designati dal Consiglio di Istituto tra i suoi membri
2. I componenti dell'Organo di Garanzia restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'Istituto.
3. In caso di decadenza o dimissioni, il componente sarà designato secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

ART. 3 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina può essere presentato dall'alunno (se maggiorenne) o da uno dei genitori (per l'alunno minorenni), o da chiunque vi abbia interesse mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente convoca i componenti dell'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla stessa per iscritto a mezzo posta elettronica; in caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia, anche mediante fonogramma, anche con un solo giorno di anticipo.
6. L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare e i genitori.
7. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.
8. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
9. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.
10. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa nei seguenti casi:
 - a) qualora il componente dell'OdG faccia parte dell'organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
 - b) qualora il componente dell'OdG sia lo studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso o il suo genitore o tutore;
 - c) qualora il componente dell'OdG sia docente, studente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.
11. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.
12. Il processo verbale d'ogni riunione è trascritto in un registro a pagine numerate; viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti.
13. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso.
14. Le deliberazioni sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni.
15. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Dirigenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe.
16. La procedura d'impugnazione non sospende l'esecutività del provvedimento disciplinare.
17. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia decida la non pertinenza della sanzione, tale provvedimento è immediatamente annullato.
18. Della decisione dell'Organo di Garanzia il dirigente scolastico provvede ad informare la famiglia e il Consiglio di Classe con notifica scritta.
19. Gli atti già emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare sono annullati.

Il presente atto, di cui alla delibera n. 4 del 18.12.2017 del Consiglio di Istituto, ha validità immediata ed è pubblicato sul sito istituzionale www.istitutomajoranagela.gov.it nella sezione Regolamenti e su Amministrazione Trasparente.